

REGIONE PUGLIA

ALL. N° 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 3779 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: ~~attuazione normativa ex art. 13 legge 2.12.1975 n. 644 ed art. 11~~
D.P.R. 16.6.1977, n. 409. Costituzione del centro ed approvazione del pro-
tocollo operativo.

L'anno 198 9 addì 1 del mese di AGOSTO In Bari, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

COLASANTO G. _____ Presidenta
BORGIA F. _____ V. Presidente
AFFATATO G. _____ Assessore
BELLONO M. _____
MARTELLIOTTA G. _____
MONFREDI A. _____
PAOLUCCI E. _____

Pr.	Ass.

ZINGRILLO G. _____ Assessore
APRILE B.L. _____
BRUNO A. _____
DI GIUSEPPE C.F. _____
MARZO C. _____
PUGLIESE G. _____

Pr.	Ass.

Assiste il dr. _____ segretario redigente.

Riferisce l'Assessore alla sanità, dott. Corradino Marzo.

La legge 2.12.1975, n. 644, concernente la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico ed il relativo regolamento di esecuzione emesso con D.P.R. 16.6.1977, n. 409, fanno carico alle Regioni di costituire, nel proprio ambito territoriale, il Centro regionale di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei, a ricevere il trapianto di organi.

Secondo la normativa richiamata, lo svolgimento delle attività di prelievo e trapianto d'organi è soggetto al regime autorizzativo del Ministero della Sanità, mentre è affidato alle Regioni il potere di programmazione e di organizzazione al fine di fornire un quadro organico di indirizzi uniformi e articolati in un sistema di vincoli e indicazioni.

La Regione Puglia, con legge 25.11.1974, n. 38, concernente l'organizzazione del servizio emodialitico, ha disposto, sia pure limitatamente al settore nefrologico, anche in materia di prelievo e trapianto di rene, rimettendo alla competenza del Consiglio regionale l'approvazione di un piano di programmazione, su proposta della Giunta regionale.

Ad oggi, con l'adozione di tre distinti piani regionali di settore, è stata data priorità alla realizzazione nel territorio regionale di una organica rete di strutture nefrologiche e dialitiche, sia con divisioni e servizi autonomi nonché in sede territoriale più periferica con unità ad assistenza limitata.

Ma l'obiettivo da raggiungere, a tempi brevi, è quello di attivare un programma integrato dialisi-trapianto in modo da fornire ad ogni paziente la risposta clinica più rispondente alle proprie caratteristiche, mettendo in atto una seria attività di coordinamento tra le diverse strutture ospedaliere da tempo autorizzate al prelievo e al trapianto di rene.

In questa direzione, l'ultimo piano regionale adottato dal Consiglio regionale con il provvedimento n. 997 del 10.5.1989 esecutivo ai sensi di legge, ha evidenziato la necessità di costituire il Centro regionale di riferimento previsto dall'art. 13 della legge 2.12.1975, n. 644, come disciplinato dall'art. 11 del regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.6.1977, n. 409.

In relazione a quanto disposto dal Consiglio regionale con il citato provvedimento n. 997 del 10.5.1989 ed in considerazione del fatto che le autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Sanità, a norma delle vigenti disposizioni di legge, si sono estese al prelievo e al trapianto di vari organi, si rende urgente costituire in Puglia il Centro regionale di riferimento al fine di coordinare e garantire lo stretto collegamento scientifico ed operativo di tutti gli atti medici, chirurgici e logistici riferiti all'attività di trapianto multi-organo.

Per quanto sopra, in previsione della prossima attivazione del centro dei trapianti renali presso il presidio ospedaliero "Consorziale" di Bari, si propone di individuare il predetto Centro regionale di riferimento presso la U.S.L. BA/9, attesa l'ubicazione nel proprio ambito del "Poliambulatorio" universitario, affidandone la funzione di coordinatore ad un professore ordinario, esperto nel campo immunologico.

Il Centro regionale di riferimento, che dovrà rappresentare il principale referente della programmazione sanitaria nel settore del prelievo e del trapianto multi-organo, deve svolgere le funzioni indicate all'art. 12 del D.P.R. 16.6.1977, n. 409, ed inoltre, con particolare riferimento all'attività di trapianto renale:

- curare la compilazione e l'aggiornamento del registro degli uremici cronici in collegamento con le strutture nefrologiche;
- curare la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trapiantati con le informazioni sul decorso successivo al trapianto.

Le unità sanitarie locali, presso cui operano strutture ospedaliere autorizzate ad effettuare prelievi e trapianti di organi, ai sensi degli articoli 3 e 10 della legge 2.12.1975, n. 644, devono sottoscrivere il protocollo operativo con la U.S.L. BA/9, sede del Centro regionale di riferimento, così come determinato nell'allegato al presente provvedimento.

LA GIUNTA

Adita la relazione dell'Assessore alla sanità;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) E' costituito il Centro regionale di riferimento di cui all'art. 13 della legge 2.12.1975, n. 644 e all'art. 11 del D.P.R. 15.6.1977, n. 409, con sede presso il presidio ospedaliero "Consorziale-Policlinico" di Bari, ubicato nell'ambito della U.S.L. BA/9.
- 2) Il Centro regionale di riferimento è gestito da un comitato diretto e coordinato dal Prof. Francesco Paolo SCHENA, Professore ordinario della Facoltà di Medicina della Università degli Studi di Bari, esperto nel campo della immunologia.
- 3) Il Comitato del Centro regionale di riferimento è composto da:
 - Prof. RUBINO Mario,
Direttore dell'Istituto di Clinica Chirurgica dell'Università degli Studi di Bari.
 - Prof. PACCIONE Francesco,
Direttore dell'Istituto di Patologia Clinica dell'Università degli Studi di Bari.
 - Prof. SELVAGGI Francesco Paolo,
Direttore della II^a Cattedra di Urologia della Università degli Studi di Bari.
 - Prof. CARDIA Luigi,
Direttore della Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Bari.
 - Prof. BRIENZA Antonio,
Direttore dell'Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell'Università degli Studi di Bari.
 - Prof. FIORE Tommaso,
Direttore della Cattedra di Anestesiologia e Rianimazione dell'Università degli Studi di Bari.
 - Prof. ODERO Attilio,
Direttore della Cattedra di Chirurgia Vascolare della Università degli Studi di Bari.
 - Prof. Laurentaci Gastano,
Primario del Servizio chirurgico di Tipizzazione tessutale dell'Ospedale "Consorziale" di Bari.
- 4) Il comitato è altresì composto da un rappresentante per ciascuna U.S.L. presso cui operi una struttura ospedaliera autorizzata ad effettuare prelievi e trapianti d'organo, scelto dal Comitato di gestione della U.S.L. fra i sanitari che svolgono la propria attività nel campo del trapianto d'organo.

5) Il comitato del Centro regionale di riferimento è integrato da:

- Dott. PALMA Rocco,
Direttore sanitario dell'Ospedale "Conversiale" U.S.L. BA/9 - Bari;
- Dott. DE FAZIO Maria,
Funzionario amministrativo ospedaliero della U.S.L. BA/9 - Bari.

6) Il Comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

7) L'attività del Centro regionale di riferimento è regolamentata da un protocollo operativo, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere dalle UU.SS.LL. presso cui operino strutture ospedaliere autorizzate ad effettuare prelievi e trapianti d'organi, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 2.12.1975, n.644.

REGIONE PUGLIA

PROTOCOLLO OPERATIVO

DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER I TRAPIANTI DI ORGANO

ARTICOLO 1.

Il Centro regionale di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi, di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ha sede presso il presidio ospedaliero "Consortiale-Poli-clinico" di Bari e si avvale del personale e delle attrezzature messe a disposizione della U.S.L. BA/9.

Il Centro regionale, che rappresenta il principale referente della programmazione sanitaria nel settore del prelievo e del trapianto d'organo, coordina e garantisce lo stretto collegamento scientifico ed operativo di tutti gli atti medici, chirurgici e logistici riferiti all'attività di trapianto d'organo.

ARTICOLO 2.

L'attività del Centro regionale è regolamentata dal presente protocollo operativo da sottoscrivere dalle unità sanitarie locali presso cui operano strutture ospedaliere autorizzate ad effettuare prelievi e trapianti d'organo, ai sensi degli articoli 3 e 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Le unità sanitarie locali sopra individuate sottoscrivono il presente protocollo mediante deliberazione del comitato di gestione, da trasmettere alla Regione, Assessorato alla sanità e alla U.S.L. BA/9. Con tale deliberazione, resa esecutiva ai sensi di legge, ciascuna unità sanitaria locale acquista i diritti e assume i doveri previsti dal presente protocollo operativo.

ARTICOLO 3.

Il Centro regionale è gestito da un comitato nominato con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. 16.6.1977, n. 409.

Con la medesima deliberazione è nominato il coordinatore del comitato.

Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

ARTICOLO 4.

Il Centro regionale di riferimento svolge le funzioni indicate all'art. 12 del D.P.R. 15.6.1977, n. 409, ed inoltre, con particolare riferimento all'attività di trapianto renale:

- cura la compilazione e l'aggiornamento del registro degli uremici cronici in collegamento con le strutture nefrologiche;
- cura la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trapiantati con le informazioni sul decorso successivo al trapianto.

Il Centro regionale esegue la tipizzazione tessutale dei candidati al trapianto e le altre indagini immunologiche che possono influire sull'esito del trapianto stesso.

I risultati della tipizzazione tessutale nonché i dati clinici ed immunologici vengono riportati dal Centro regionale su una scheda individuale del paziente e, successivamente, comunicati alla struttura ospedaliera interessata.

ARTICOLO 5.

Al fine di un organico coordinamento, le strutture ospedaliere, operanti nel campo del prelievo e del trapianto d'organo, provvedono alla selezione dei pazienti candidati al trapianto; inviano al Centro regionale i dati clinici ed il materiale organico di ciascun paziente.

Le strutture ospedaliere, presso le quali si rende disponibile un donatore di organo o tessuto, avviano al Centro regionale un campione del materiale organico; quest'ultimo effettua la selezione del paziente più idoneo in base a criteri immunologici e clinici.

Nel caso di trapianto da vivente, il Centro regionale provvede all'indagine immunogenetica della famiglia per stabilire il grado di istocompatibilità tra il paziente e il candidato donatore.

ARTICOLO 6.

Il Centro regionale di riferimento assicura ininterrottamente la prestazione urgente.

E' assicurata ininterrottamente l'equipe chirurgica specifica.

Tutta la documentazione relativa alle indagini effettuate è conservata presso il Centro regionale ed è disponibile per controlli sanitari ed amministrativi.

ARTICOLO 7:

Il Centro regionale mantiene i contatti con analoghe strutture italiane e straniere al fine di consentire il recepimento delle innovazioni scientifiche e tecniche attraverso:

- l'utilizzo della consulenza di esperti italiani e stranieri nelle discipline attinenti alla gestione del Centro;
- l'invio in comando di esperti ed operatori del Centro presso analoghe strutture italiane e straniere;
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento, congressi e convegni.

